COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

104.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Auleta ed altri: Istituzione del Parco nazionale degli Alburni (883);

Boselli ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377);

Boselli ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784);

Ceruti ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964);

La Malfa ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212);

Savino e Principe: Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino (2925);

Serafini Anna Maria ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308);

D'Addario ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798);

Barzanti ed altri: Costituzione del Parco di archeologia mineraria e metallurgica (4305);

D'Amato Carlo ed altri: Istituzione del parco marino di Ischia, Vivara e Procida (5061);

Trantino ed altri: Istituzione della riserva naturale marina « Le Grotte » nella zona costiera del comune di Aci Castello (5095) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 5, 6, 8

Angelini Piero Mario, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 5, 8

Caveri Luciano (gruppo misto) 4, 8

Cerutti Giuseppe (gruppo PSI) 8

Cicerone Francesco (gruppo comunista-PDS) 5

Ciliberti Franco (gruppo DC), *Relatore* 5, 7

Grosso Gloria (gruppo PSDI) 8

Ronchi Edo (gruppo verde) 8

Tarabini Eugenio (gruppo DC) 4, 5

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097);

Botta ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330);

Ferrarini ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040);

Ferrarini ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041);

Bulleri ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371);

Sapio ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372);

Ferrarini ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273);

Solaroli ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045) 9

Botta Giuseppe, *Presidente* 9, 10, 11, 13, 14, 15

Bulleri Luigi (gruppo comunista-PDS) 9, 11, 13, 14

D'Angelo Guido (gruppo DC) 13, 14

Donati Anna (gruppo verde) 14

Ferrarini Giulio (gruppo PSI), *Relatore* 9, 10, 11, 13, 14

Martuscelli Paolo (gruppo DC) 11

Paganelli Ettore, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 9, 11, 13, 14

Sapio Francesco (gruppo comunista-PDS) ... 13, 14, 15

La seduta comincia alle 15,30.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Auleta ed altri: Istituzione del Parco nazionale degli Alburni (883); Boselli ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377); Boselli ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784); Ceruti ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964); La Malfa ed altri: legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212); Savino e Principe: Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino (2925); Serafini Anna Maria ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308); D'Addario ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798); Barzanti ed altri: Costituzione del Parco di archeologia mineraria e metallurgica (4305); D'Amato Carlo ed altri: Istituzione del parco marino di Ischia, Vivara e Procida (5061); Trantino ed altri: Istituzione della riserva naturale marina « Le Grotte » nella zona costiera del comune di Aci Castello (5095).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri: « Istituzione del Parco nazionale degli Alburni »; Boselli ed altri: « Norme per la conservazione della natura e per le aree protette »; Boselli ed altri: « Istituzione del Parco nazionale del Pollino »; Ceruti ed altri: « Legge-quadro in materia di Parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine »; La Malfa ed altri: « legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali »; Savino e Principe: « Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino »; Serafini Anna Maria ed altri: « Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata »; D'Addario ed altri: « Norme in materia di parchi naturali »; Barzanti ed altri: « Costituzione del parco di archeologia mineraria e metallurgica »; D'Amato Carlo ed altri: « Istituzione del parco marino di Ischia, Vivara e Procida »; Trantino ed altri: « Istituzione della riserva naturale marina "Le Grotte" della zona costiera del comune di Aci Castello ».

Proseguiamo la discussione del testo unificato delle proposte di legge, assunto come testo base.

Ricordo che nella seduta di ieri avevamo concluso l'esame dell'articolo 10.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Comunità del parco).

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti della comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità elegge, con voto limitato, cinque dei componenti del Consiglio direttivo dell'Ente parco.

3. La Comunità è altresì organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare è sentita:

a) sul regolamento del parco;

b) sul piano del parco;

c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

d) sul bilancio e sul conto consuntivo.

4. La Comunità delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale di promozione economica e sociale e vigila sulla sua attuazione, nonché il proprio regolamento.

5. La Comunità elegge al suo interno il presidente. È convocata dal presidente o dal presidente dell'Ente parco ovvero, dal presidente stesso, su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Alla segreteria provvede il comune dove ha sede il parco.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. La comunità del parco, espressione degli enti locali e di raccordo con l'ente parco, è costituita dai sindaci, dai presidenti delle comunità montane e delle province nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

11. 1.

Boselli, Angeloni, Cicerone.

Al comma 1 sopprimere le parole delle regioni e.

11. 2.

Tarabini, Caveri, Orsini Gianfranco.

Al comma 2 sostituire le parole con voto limitato *con le seguenti* il regolamento disciplina le modalità di voto.

11. 3.

Tarabini, Caveri, Orsini Gianfranco.

Al comma 4 sopprimere le parole previo parere vincolante del consiglio direttivo.

11. 4.

Tarabini, Caveri, Orsini Gianfranco.

Al comma 4 sostituire la parola vincolante *con la seguente* obbligatorio.

11. 5.

Tarabini.

Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.

11. 6.

Il Relatore.

LUCIANO CAVERI. Intervengo sull'articolo 11 perché ritengo che la comunità del parco sia uno dei punti fondamentali del testo al nostro esame. Concordo con gli emendamenti tendenti a far sì che nella costituzione della comunità del parco non rientrino i presidenti delle regioni, in quanto ritengo, per esempio avendo a mente il parco del Gran Paradiso, che sia sufficiente, in seno a questo organismo, la rappresentanza degli enti locali.

Credo, altresì, che la Commissione dovrebbe pronunciarsi favarevolmente sugli emendamenti Tarabini al comma 4, poiché per la comunità del parco risulterebbe fortemente penalizzante quanto ivi previsto, e cioè che la comunità stessa delibera il piano pluriennale di promozione economica e sociale previo parere vincolante del consigliere direttivo.

EUGENIO TARABINI. La ragione del mio emendamento 11. 2 è motivata dal fatto che mentre all'articolo 14 della legge n. 142 del 1990 è prevista una competenza primaria delle province sui par-

chi e sulle riserve naturali, il decreto presidenziale n. 616 del 1977 riconosce invece tale competenza alle regioni. Poiché può accadere che un parco sia situato per intero all'interno di un territorio provinciale, ho presentato l'emendamento tendente ad escludere dalla costituzione della comunità del parco la presenza dei presidenti delle regioni.

Richiamo l'attenzione della Commissione sul mio emendamento 11. 4, anche se temo che esso sia precluso dall'approvazione dell'articolo 10, in cui è stato ribadito il carattere vincolante del parere del consiglio direttivo sul programma pluriennale economico sociale.

Ritengo, in conclusione, che sui due punti oggetto dei miei emendamenti il testo al nostro esame risulti profondamente deludente, poiché rischiano di far sì che la legge non abbia una sua fisiologica possibilità di vita non considerando gli interessi materiali di chi nei parchi vive. A questo punto, quindi, la comunità del parco potrebbe essere soppressa, visto che sembra essere soltanto una lastra per nascondere una realtà ben diversa, nella quale la rappresentanza locale non è presente.

Dato che la comunità del parco può esprimere diversi pareri, ma non ha alcun potere deliberativo, lo potremmo anche « togliere di mezzo » !

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Sono contrario agli emendamenti Boselli ed altri 11. 1 e Tarabini ed altri 11. 2 e 11. 3; rilevo inoltre che gli emendamenti Tarabini ed altri 11. 4 e 11.5 dovrebbero risultare preclusi da precedenti votazioni.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Esprimo parere conforme a quello del relatore e favorevole all'emendamento 11. 6 del relatore.

FRANCESCO CICERONE. La comunità del parco rappresenta un istituto molto importante nell'ambito del provvedimento al nostro esame; in presenza di un ente parco che assume i compiti di savaguardia dell'ambiente, viene riconosciuta agli enti locali la possibilità di esprimere una voce autorevole sia, in generale, sulle questioni di competenza del'ente parco, sia sul programma di sviluppo economico-sociale di cui all'articolo 15.

Tuttavia ho l'impressione che tale concetto risulti impoverito nel testo unificato all'esame, in quanto nella comunità del parco sono presenti non soltanto i rappresentanti degli enti locali, che sono espressione diretta ed immediata degli interessi locali, ma anche i presidenti delle regioni; si sottrae in tal modo forza agli enti locali e si crea un ibrido istituzionaledi dificile collocazione. Mi sembra, infatti, che un organismo composto dai rappresentanti di regioni, comuni e province sia piuttosto anomalo: da ciò deriva la presentazione del nostro emendamento 11. 1, che tende a ricondurre la comunità del parco ad essere soltanto espressione degli enti locali, prevedendo che essa sia costituita dai sindaci, dai presidenti delle comunità montane e delle province nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

Desidero infine sottolineare che l'inciso contenuto nell'emendamento 11. 1, con il quale si definisce la comunità del parco come espressione degli enti locali e di raccordo con l'ente parco, era previsto in un precedente testo elaborato dal relatore, ma è stato poi soppresso: lo stesso inciso, invece, è utile per fornire un segnale preciso degli interessi che la comunità del parco deve rappresentare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boselli ed altri 11. 1, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tarabini ed altri 11. 2, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tarabini ed altri 11. 3, non accettato dal relatore, né dal Governo.

EUGENIO TARABINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Tarabini ed altri 11. 4 e Tarabini 11. 5 devono intendersi preclusi dalle votazioni all'articolo 10.

Pongo in votazione in linea di principio, per l'acquisizione del prescritto parere della Commissione bilancio, l'emendamento 11. 6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento testé approvato in linea di principio sarà inviato alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo del testo unificato:

ART. 12.
(Regolamento del parco).

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, ed è adottato dall'ente parco entro sei mesi dall'approvazione del piano, sulla base di uno schema-tipo predisposto dal ministro dell'ambiente.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei.

4. Il regolamento stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, prevedendo eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente parco. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire sotto la responsabilità e la sorveglianza dell'ente parco.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici debbono essere liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e la Consulta tecnica per le aree protette e produce i suoi effetti novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti, con particolare riguardo alle attività interne ai centri abitati. Decorso inutilmente il predetto termine, le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-*bis*. È previsto altresì, che le regioni e le province autonome provvedano autonomamente a regolamentare la caccia nei parchi siti nel loro territorio.
12. 8.

Ebner.

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

h) l'accessibilità nel territorio del parco, attraverso percorsi e strutture idonee per disabili portatori di *handicap* e anziani.
12. 1.

D'Addario.

Al comma 3, lettera a) *sopprimere le parole* che possano alterare l'equilibrio naturale.
12. 2.

Conti, Boselli, Cicerone.

Al comma 4 sostituire la parola prevedendo *con le seguenti* e consentire, in particolare.
12. 3.

Tarabini, Caveri, Orsini Gianfranco.

Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco e da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
12. 4.

Il Relatore.

Al comma 4, in fine, sostituire le parole Prelievi e abbattimenti devono avvenire sotto la responsabilità e la sorveglianza dell'ente parco *con le seguenti* Prelievi e abbattimenti devono venire realizzati direttamente dal personale di sorveglianza e da altre persone appositamente autorizzate dall'Ente parco.
12. 5.

Ronchi, Ceruti, Cederna, Grosso.

Al comma 6, sostituire le parole da il regolamento *a* aree protette *con le seguenti* il regolamento del parco è approvato dal Ministero dell'ambiente previo parere obbligatorio delle regioni e degli enti locali interessati ad esprimere entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla richiesta nonché sentita la consulta tecnica per le aree protette.
12. 6.

Il Relatore.

Al comma 6, sopprimere le parole da con particolare *a* centri abitati.
12. 7.

Il Relatore.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento D'Addario 12. 1 e contrario agli emendamenti Ebner

12. 8, Conti ed altri 12. 2 e Tarabini ed altri 12. 3; invito inoltre i presentatori a ritirare l'emendamento Ronchi ed altri 12. 5.

PIERO MARIO *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Mi associo alle valutazioni del relatore ed esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 12. 4, 12. 6 e 12. 7.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Ebner 12. 8. Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

LUCIANO CAVERI. Lo faccio mio.

A me sembra che l'emendamento Ebner abbia una sua logica, in quanto con l'articolo 12 ci si troviamo di fronte ad un incrocio di competenze che, senz'altro, andrebbero opportunamente specificate. Talune obbligatorietà ivi previste potrebbero non porsi per i territori delle province autonome, grazie alle intese degli enti parco con queste ultime o con le regioni autonome, e tuttavia mi chiedo in che modo certi impedimenti possano incidere dal punto di vista della costituzionalità e se con legge dello Stato vengano a porsi vincoli alle regioni per i parchi regionali. Così come dovrebbe essere votata, la norma potrebbe ingenerare qualche dubbio, per cui andrebbero chiariti certi suoi aspetti.

GIUSEPPE CERUTTI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Ebner 12. 8, in quanto sono contrario alla regolamentazione della caccia nei parchi.

EDO RONCHI. Desidero ricordare all'onorevole Caveri che il provvedimento al nostro esame detta principi fondamentali aventi valore generale, e non vi è dubbio che tra questi debba considerarsi quello relativo alla priorità e alla tutela dell'ambiente naturale. Voglio ricordare, inoltre, che negli articoli già approvati, del provvedimento relativo alla caccia, non è affatto previsto che essa possa essere effettuata su tutto il territorio, bensì entro aree individuate. Credo, quindi, che sarebbe assurdo ricomprendere tra queste ultime anche i parchi che andiamo ad istituire.

GLORIA GROSSO. Nell'associarmi alle considerazioni del collega Ronchi, voglio ricordare che nel provvedimento di legge sulla caccia non è stato definito il concetto relativo al prelievo venatorio all'interno dei parchi, proprio perché è stato considerato determinante quanto in merito avrebbe deciso questa Commissione. Ritengo che a stabilire il prelievo suddetto debba essere l'ente parco, e non credo certo venga ad intaccarsi l'autonomia della regine lasciando agli esperti la decisione circa i modi in cui attuarlo. Mi dichiaro assolutamente contraria all'emendamento Ebner 12. 8.

PRESIDENTE. Per concomitanti votazioni in Assemblea, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 18,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del testo unificato dei provvedimenti in materia di parchi.

Pongo in votazione l'emendamento Ebner 12. 8, fatto proprio dall'onorevole Caveri, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento D'Addario 12. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo i votazione l'emendamento Conti ed altri 12. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tarabini ed altri 12. 3, non accetato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 12. 4 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Ronchi ed altri 12. 5.

Pongo in votazione l'emendamento 12. 6 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12. 7 del relatore, accettato dal Goveno.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Il seguito dela discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme pr un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097); e delle proposte di legge Botta ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330); Ferrarini ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040); Ferrarini ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041); Bulleri ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371); Sapio ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372); Ferrarini ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273); Solaroli ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito di impresa (3045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri: « Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari »; Ferrarini ed altri: « Programma di edilizia cooperativa per la locazione »; Ferrarini ed altri: « Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione »; Bulleri ed altri: « Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata »; Sapio ed altri: « Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 »; Ferrarini ed altri: « Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa »; Solaroli ed altri: « Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità dibeni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa ».

Riprendiamo la discussione del testo unificato assunto nella seduta del 5 aprile 1989 come testo-base.

LUIGI BULLERI. In relazione al decreto-legge n. 5541, il cui articolo 18 ripropone l'utilizzazione dei 50 e dei 950 miliardi *ex* Gescal, vorrei sapere se in rapporto a questo esiste un orientamento da parte del Governo e del relatore.

GULIO FERRARINI, *Relatore*. Personalmente, ritengo che le risorse stralciate non siano comunque essenziali. Certamente, sarebbe meglio se la questione fosse esaurita in un unico provvedimento, perché su 3 mila miliardi *ex* Gescal, se ne prevede un utilizzo di 300 all'anno, pari ad un 10 per cento delle risorse. D'altra parte, abbiamo affermato l'impegno da parte di tutti di batterci durante l'esame della prossima legge finanziaria per ottenere un finanziamento più adeguato.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il fatto stesso

che questa volta l'articolo sia stato inserito come parte integrante del decreto-legge sta ad indicare l'interesse del Governo.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. Ricordo che nella seduta del 13 marzo abbiamo approvato in linea di principio gli articoli 1 e 10, abbiamo soppresso gli articoli da 2 a 9 ed accantonato gli articoli 11, 12 e 13.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.
(Interventi di recupero).

1. I contributi di cui all'articolo 7 sono concessi anche per il recupero, ai sensi dell'articolo 31, lettere *b), c), d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili a totale o prevalente destinazione residenziale e dei volumi non residenziali ad essa funzionali, ivi compresi, ove occorra, l'acquisizione degli immobili da recuperare e l'adeguamento delle relative urbanizzazioni.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 12.

12. 2.

Becchi.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.
(Interventi di recupero).

1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata sono utilizzate anche per il recupero ai sensi dell'articolo 31 lettere *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili a totale o prevalente destinazione residenziale e dei volumi non residenziali ad essa funzionali, ivi compresi, ove occorra, l'acquisizione degli immobili da recuperare e l'adeguamento delle relative urbanizzazioni.

12. 10.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole da e dei volumi *fino alla fine del comma con le seguenti* in quest'ultimo caso il contributo è relativo alle sole destinazioni residenziali quando esse non siano inferiori all'80 per cento della superficie complessiva. Il contributo è concesso anche per il recupero di volumi accessori alla residenza, ivi compresi, ove occorra, l'acquisizione degli immobili da recuperare e l'adeguamento delle relative urbanizzazioni.

12. 1.

Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per la riqualificazione del tessuto edilizio, urbanistico, ambientale, i fondi attribuiti per intervento di recupero nelle città a tensione abitativa devono essere assegnati prioritariamente alla ristrutturazione edilizia ed urbanistica dei complessi di edilizia pubblica residenziale realizzati prima della entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

12. 11.

Martuscelli.

L'onorevole Donati ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 12. 10 del relatore:

Aggiungere dopo le parole sono utilizzate *le seguenti* in misura non inferiore al 35 per cento.

0. 12. 10. 1.

Donati.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. Sulla base di quanto emerso dal dibattito in corso dichiaro di ritirare il mio emendamento 12. 10 e preannuncio la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Ferrarini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(.....).

1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata sono utilizzate in misura non inferiore al 30 per cento per il recupero ai sensi dell'articolo 31, lettere *c), d)* ed *e),* della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva e dai non residenziali ad essa funzionali, ivi compresi, ove occorra, l'acquisizione degli immobili da recuperare e l'adeguamento delle relative urbanizzazioni.

2. Ai fini di cui al precedente comma le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per la realizzazione o l'acquisto di alloggi-parcheggio per gli abitanti degli immobili da recuperare.

12. 21.

Ferrarini.

GIULIO FERRARINI, *Relatore.* Con la presentazione di questo emendamento invito al ritiro di tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 12.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi associo a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'emendamento Becchi 12. 2 e del subemendamento Donati 0. 12. 0. 1 sono assenti si intende che vi abbiano rinunziato.

LUIGI BULLERI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 12. 1.

PAOLO MARTUSCELLI. Anch'io ritiro il mio emendamento 12. 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12. 21 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 12.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura.

ART. 13.

(Risanamento parti comuni fabbricati).

1. La Regione può concedere i contributi di cui all'articolo 10 nei limiti determinati dal CER, anche per opere di risanamento di parti comuni degli immobili ai proprietari singoli o riuniti in consorzio ai condomini o loro consorzi e ai consorzi tra i primi ed i secondi, al fine di avviare concrete iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. Per l'individuazione dei soggetti da ammettere ai benefici finanziari di cui al comma 1, i comuni sono tenuti alla formazione di programmi di intervento, anche per zone del territorio comunale o singoli fabbricati, i quali devono indicare:

a) dotazione della strumentazione urbanistica;

b) consistenza e stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente pubblico o privato, sul quale il comune considera prioritario intervenire;

c) eventuale necessità di alloggi di temporaneo trasferimento o di rotazione per consentire lo spostamento degli occupanti.

3. Per ciascun programma devono essere precisati gli elementi necessari per valutare i costi e i benefici dell'intervento previsto.

4. Ai fini della concessione dei contributi previsti nel presente articolo si prescinde dai requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni pubbliche, sempreché l'alloggio sia utilizzato direttamente dal proprietario o sia dato in locazione ad uso abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Il programma è approvato con delibera del consiglio comunale e diviene efficace una volta esperito il controllo di legittimità di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 13.

* 13. 5.

Becchi.

Sopprimere l'articolo 13.

* 13. 13.

Donati.

Sostituire il comma 1 col seguente:

1. La Regione può concedere i contributi di cui all'articolo 2, nei limiti determinati dal CER, anche per opere di risanamento di parti comuni degli immobili ai proprietari singoli o riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci alle quali abbiano affidato il mandato di realizzazione delle opere, ai condomini o loro consorzi e ai consorzi tra i primi e i secondi al fine di avviare concrete iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente.

13. 15.

Sapio, Bulleri, Bonfatti Paini.

Al comma 1, sostituire il numero 10 *con le seguenti parole* 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo ..... della presente legge.

13. 10.

Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole ai proprietari singoli o riuniti in consorzio *aggiungere le seguenti* o alla cooperativa di cui gli stessi siano soci.

13. 4.

Botta, Ferrarini.

Al comma 1, dopo la parola consorzio *aggiungere le seguenti* o alle cooperative edilizie di cui siano soci.

3. 25.

Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole condomini o loro consorzi *aggiungere le seguenti* o alla cooperativa di cui gli stessi siano soci.

13. 1.

Gottardo.

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo:

I contributi possono essere concessi altresì ad imprese di costruzione alle quali i proprietari abbiano affidato il mandato di realizzazione delle opere.

13. 26.

Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole programmi di intervento *aggiungere le seguenti* anche su proposta di singoli operatori.

13. 11.

Ferrarini.

Al comma 2 sostituire le parole anche per zone del territorio comunale o singoli fabbricati *con le seguenti* per l'intero territorio comunale, anche articolato per zone e complessi edilizi.

13. 7.

Ronchi, Tamino.

Al comma 2, sopprimere la parola anche.

13. 12.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.

13. 14.

Donati.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai fini della concessione dei contributi previsti nei precedenti commi non si prescinde dai requisiti previsti per l'accesso

alle agevolazioni pubbliche. I soggetti non in possesso di tali requisiti, se utilizzano l'alloggio direttamente o lo cedano in locazione ad uso abitativo primario, possono dedurre dal loro imponibile fiscale le somme impegnate e regolarmente documentate.

13. 3.

Bonfatti Paini, Boselli, Bulleri.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai fini della concessione dei contributi previsti dai precedenti comma vigono i requisiti per l'accesso alle agevolazioni pubbliche. I soggetti non in possesso di tali requisiti possono dedurre dal reddito imponibile fiscale le somme impegnate e regolarmente documentate nella misura pari al contributo di cui al comma 1 del presente articolo, sempreché l'alloggio sia utilizzato direttamente dal proprietario o sia dato in locazione ad uso abitativo primario ai sensi delle disposizioni vigenti.

13. 8.

Ronchi, Tamino.

Al comma 4, sostituire le parole si prescinde dai requisiti previsti *con le seguenti* sono obbligatori i requisiti.

13. 6.

Leoni.

GIULIO FERRARINI, *Relatore.* Dichiaro di ritirare il mio emendamento 13. 4 ed invito i colleghi a ritirare tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 13.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Esprimo parere favorevole agli emendamenti del relatore 13. 10, 13. 25, 13. 26, 13. 11 e 13. 12 e Bonfatti Paini 13. 3.

Sono invece contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bonfatti Paini ed altri 13. 3.

LUIGI BULLERI. Non accogliamo l'invito del relatore a ritirare l'emendamento in questione.

FRANCESCO SAPIO. Con questo emendamento intendiamo affermare il principio secondo cui la concessione dei contributi di cui ci stiamo occupando non può prescindere dai requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni pubbliche.

Inoltre, nello stesso emendamento si specifica che i soggetti non in possesso di tali requisiti, se utilizzano l'alloggio direttamente o lo cedono in locazione ad uso abitativo primario, possono dedurre dal loro imponibile fiscale le somme impegnate e regolarmente documentate.

GIULIO FERRARINI, *Relatore.* Con l'articolo 13 nella sua formulazione originaria si intende favorire l'azione di recupero e di risanamento delle parti comuni degli immobili. Se si approvasse l'emendamento 13. 3 si rischierebbe di bloccare le opere di risanamento qualora uno dei proprietari non fosse in possesso dei requisiti previsti.

FRANCESCO SAPIO. In sostanza, ci proponiamo di evitare che il possessore di un reddito elevato, il quale non avrebbe bisogno di contributo, vi acceda sottraendolo ad altri soggetti più bisognosi.

GIULIO FERRARINI, *Relatore.* Però dobbiamo porci il problema anche dal punto di vista di un condominio.

Per questo motivo preferisco il testo originario; mi rimetto comunque alla Commissione.

LUIGI BULLERI. Chi è affittuario dovrebbe avere i requisiti; a questi soggetti si dice infatti che possono dedurre le somme impegnate.

GUIDO D'ANGELO. Si tratta di una questione di legittimità costituzionale; l'articolo 53 della Costituzione stabilisce

che tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, ma non è possibile pensare che un cittadino debba pagare l'imposta su un reddito che non ha mai avuto.

In questo senso il proprietario di un immobile che ha effettuato spese di risanamento non può avere ricavato un reddito dallo stesso.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti Ronchi 13. 8 e Donati 13. 14.

ANNA DONATI. Non contesto il fatto che si diano sovvenzioni a chi ha l'obbligo di risanare una parte comune di fabbricato e che si trovi in condizioni di difficoltà, quello che non mi convince è che tali sovvenzioni debbano derivare dai fondi dei lavoratori.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. I fondi utilizzati per tali sovvenzioni derivano anche dalla legge finanziaria, non solo dal fondo GESCAL.

Tornando ai pareri sugli emendamenti presentati, debbo dire che sono contrario all'emendamento Leoni 13. 6.

Sulla base di quanto è emerso nel corso di questo dibattito invito pertanto i presentatori a ritirare gli emendamenti presentati all'articolo 13.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono favorevole agli emendamenti presentati dal relatore, all'emendamento Bonfatti Paini 13. 3 e contrario agli altri.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Becchi 13. 5.

Poiché l'onorevole Becchi è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Donati 13. 13, non accettato dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Sapio ed altri 13. 15.

FRANCESCO SAPIO. Accogliendo l'invito del relatore, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13. 10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13. 25, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento 13. 4 risulta pertanto assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13. 26, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13. 11, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Ronchi e Tamino 13. 7. Poiché gli onorevoli Ronchi e Tamino sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13. 12, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 13. 14, non accettato dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Bonfatti Paini ed altri 13. 3.

LUIGI BULLERI. Preannuncio il voto favorevole sull'emendamento in esame.

FRANCESCO SAPIO. Anch'io voterò a favore dell'emendamento 13. 3.

GUIDO D'ANGELO. Dichiaro di astenermi sull'emendamento in oggetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonfatti Paini ed altri 13. 3.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Ronchi e Tamino 13. 8. Poiché gli onorevoli Ronchi e Tamino sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Leoni 13. 6. Poiché l'onorevole Leoni è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

FRANCESCO SAPIO. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista-PDS.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 3 maggio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO